



STATUTO APPC GENOVA

(ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE/sede di Genova)

articolo 1/ denominazione e identità

L'Associazione denominata "Associazione Piccoli Proprietari Case Genova", anche detta "APPC GENOVA" - come di seguito per brevità indicata- costituita ai sensi dell'art. 36 C.C. è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

APPC GENOVA aderisce all'Associazione Nazionale denominata "ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE (APPC)", ne condivide i principi ed i valori ispiratori, ne rispetta lo Statuto e ne utilizza il logo.

Il logo dell'APPC è rappresentato da una A stilizzata in modo da formare il tetto di una casa con comignolo ed alla base riporta le ulteriori lettere APPC 

APPC GENOVA si impegna altresì ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di APPC NAZIONALE.

articolo 2/ ambiti di rappresentanza

APPC GENOVA è associazione democratica, pluralista, libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazione e movimenti politici: la stessa è associazione di categoria -in quanto rappresenta gli interessi della categoria dei piccoli proprietari di immobili- che persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto. Nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova, APPC GENOVA ha lo scopo di tutelare in ogni sede ed a qualsiasi livello gli interessi economici patrimoniali e morali dei proprietari immobiliari e delle proprietà condominiali. A tal fine organizza a favore dei soci, servizi per l'assistenza e la consulenza, nonché corsi di formazione inerenti le problematiche relative alla casa ed ai beni immobili.

Promuove altresì, anche in collaborazione con altre associazioni, enti o gruppi, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari. Organizza ed incentiva le attività di studio e di ricerca di carattere giuridico, tecnico, informatico e fiscale inerenti i problemi della conservazione e dello sviluppo della proprietà immobiliare e della gestione del territorio. Svolge opera di comunicazione, propaganda ed informazione degli scopi sociali mediante webinar, conferenze, manifestazioni, workshop, pubblicazioni ed altre idonee iniziative, anche attraverso i social media. Partecipa, nelle forme più opportune, ad organismi sindacali, culturali e professionali che si prefiggono finalità analoghe. Svolge ogni altra attività ed assume ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni della categoria rappresentata, nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.

APPC GENOVA rappresenta i propri soci nella sottoscrizione di accordi con altre categorie di soggetti che interagiscono nel settore immobiliare, quali enti locali, associazioni di conduttori, altre associazioni dei proprietari, cooperative, etc. .

articolo 3/ sede e durata

APPC GENOVA, associazione di durata illimitata, ha sede legale in Genova, Piazza Verdi n°4 interno 1.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

articolo 4/ principi e valori ispiratori

APPC GENOVA informa il proprio Statuto ai principi di cui segue:

- la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese, che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e partecipazione;
- lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- la solidarietà verso il sistema di APPC Nazionale e nei confronti degli associati rappresentati come carattere primario della sua natura associativa;

articolo 5/ scopi e funzioni

APPC GENOVA promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione ed in particolare:

- promuove, anche in collaborazione con associazione e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei proprietari di beni immobili;
- valorizza gli interessi degli associati rappresentati, promuovendo e riconoscendo il loro ruolo economico e sociali;
- organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli associati rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- promuove d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e di sviluppo dei soggetti rappresentati;
- si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- esercita ogni altra funzione, che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità Pubbliche o dai deliberati di Organi Associativi, propri e di APPC Nazionale, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello Nazionale.

articolo 6/ sportello del cittadino-consumatore

APPC GENOVA, istituisce apposito "sportello del cittadino-consumatore", anche in collaborazione con altre associazioni avente le competenze e la funzione per:

- fornire informazioni sull'attività e gli scopi dell'Associazione;
- raccogliere eventuali doglianze verso i consulenti e/o gli operatori di APPC e, nei limiti del possibile, dirimere eventuali controversie, azionando -qualora ne ricorrano i presupposti- azione disciplinare;

articolo 7/ associati

Possono associarsi ad APPC GENOVA le persone -fisiche o giuridiche- le associazioni, le fondazioni, i condomini, gli amministratori condominiali (anche separatamente dai condomini amministrati), le agenzie immobiliari, i liberi professionisti, le associazioni professionali, le società e in genere ogni altro soggetto privato o pubblico avente interessi o scopi analoghi o complementari alla tutela degli interessi patrimoniali, economici e morali della categoria dei proprietari immobiliari.

Sono associati di APPC GENOVA i soggetti come sopra individuati che, fatto salvo quanto infra circa l'ammissione all'Associazione, sono in regola con il pagamento della quota associativa: le quote associative non sono rimborsabili.

Tutti gli Organi Associativi differenti dall'Assemblea, una volta eletti o nominati sono considerati associati APPC, ma esentati dal pagamento della quota associativa per tutta la durata del loro incarico.

E' fatto divieto agli associati di appartenere ad Organismi Sindacali aventi finalità identiche o simili a quelle perseguite da APPC GENOVA.

Chiunque entri a far parte di APPC GENOVA è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa nonché ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto.

Tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo, e di partecipazione paritetica alla vita associativa.

articolo 8/ adesione: modalità e condizioni

L'adesione ad APPC GENOVA avviene attraverso il pagamento della quota associativa annuale prevista, ha validità di mesi dodici dalla data del pagamento di detta quota e comporta la contestuale adesione-iscrizione ad APPC Nazionale e l'autorizzazione al trattamento dei dati ai fini del D.LGS. n° 196/03, del GDPR n° 679/16 e successive modifiche e/o integrazioni.

Con il pagamento della quota annuale l'associato dichiara implicitamente di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, di essere stato reso edotto che la quota annuale è comprensiva della quota che da APPC GENOVA verrà trasferita ad APPC Nazionale, come da Statuto Nazionale di cui prende atto.

La competenza in ordine alle domande di ammissione è demandata al Comitato di Presidenza, il quale delibera entro dieci giorni dalla presentazione, con il meccanismo del silenzio/assenso.

In caso di reiezione della domanda verrà data comunicazione scritta mediante strumento avente data certa e la quota versata verrà integralmente restituita.

La quota associativa non è in alcun caso trasmissibile.

articolo 9/ perdita della qualità di associato

La qualità di associato di APPC GENOVA si perde per decesso, recesso, decadenza ed espulsione secondo le norme del presente Statuto e più precisamente in caso di:

- a) decesso dell'associato;
- b) mancato pagamento della quota di adesione annuale (rinnovo);
- c) recesso dell'associato;
- d) scioglimento dell'Associazione;
- e) espulsione per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- f) espulsione in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi Associativi di "APPC GENOVA", anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'Associazione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;

L'associato è libero di recedere in qualsiasi momento da APPC GENOVA dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a mani, raccomandata a/r, posta elettronica certificata o mezzi equipollenti aventi comunque data certa: in nessun caso il recesso dà diritto alla restituzione della quota versata.

Per le ipotesi di cui alla lettera e) e f) sull'espulsione delibera il Consiglio Direttivo a cui ciascun associato può segnalare per iscritto i fatti suddetti.

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi la sussistenza degli estremi di cui alla lettera e) e f), comunica per iscritto mediante strumento avente data certa all'associato la proposta di espulsione, e fissa la data per la riunione ai fini della delibera: tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Fino a dieci giorni prima della data della riunione, l'associato può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte mediante strumento avente data certa: la delibera del Consiglio Direttivo è comunicata all'associato entro sette giorni dalla sua adozione con strumenti aventi data certa, ed entro quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'associato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

La delibera di espulsione è immediatamente esecutiva: il ricorso al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera ma sino alla pronuncia da parte del collegio l'associato non potrà esercitare i diritti sociali.

articolo 10/ organi dell'associazione

Gli Organi di "APPC GENOVA" sono:

-l'Assemblea degli Associati

- il Presidente dell'Associazione
- i Vice-Presidenti dell'Associazione nel numero di due
- il Segretario dell'Associazione
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri
- il Centro Studi

articolo 11/ organi associativi elettivi, incompatibilità e durata

Sono organi elettivi a durata quinquennale, il Presidente dell'Associazione, i Vice-Presidenti dell'Associazione, il Segretario dell'Associazione, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Vice Presidenti dell'Associazione, Segretario dell'Associazione e membro del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e i movimenti, associazioni, circoli che -per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica- si configurino come emanazione o siano comunque collegati a partiti politici.

L'assunzione dei mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo Associativo Elettivo, comporta la decadenza automatica dalla carica ricoperta.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo Associativo e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad APPC GENOVA.

articolo 12/ organi associativi elettivi: eleggibilità e decadenza

Gli Organi Associativi di APPC GENOVA, sono composti da soggetti, in regola con il pagamento delle quote associative se dovute, che si impegnano al rispetto delle disposizioni del presente Statuto e che non si siano resi responsabili di violazioni dello stesso.

Possono essere eletti a componenti degli Organi Associativi Elettivi solo i candidati dei quali sia stata verificata la piena integrità morale e professionale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

La certificazione comprovante l'eleggibilità è di competenza del Collegio dei Probiviri.

La perdita dei requisiti di cui sopra in capo ai componenti degli Organi Associativi Elettivi di APPC GENOVA, ferme restando le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto, comporta la decadenza della carica ricoperta.

La decadenza dalla carica di componente di un Organo Associativo Elettivo è dichiarata con delibera alla prima riunione utile dell'Organo Associativo che lo ha eletto.

La delibera di decadenza è comunicata per iscritto mediante strumento avente data certa al componente dell'Organo Associativo Elettivo decaduto, entro dieci giorni dalla sua adozione.

Entro quindici giorni dalla comunicazione della delibera di cui sopra il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri: la delibera di decadenza è immediatamente esecutiva ma il ricorso ha effetto sospensivo. Sino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri il componente dell'Organo Associativo Elettivo non può esercitare le proprie funzioni.

articolo 13/ assemblea degli associati: composizione

L'Assemblea degli Associati di APPC GENOVA -di seguito Assemblea- è composta da tutti gli Associati come sopra determinati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

A ciascun componente dell'Assemblea spetta un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea degli Associati di APPC GENOVA può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.

articolo 14/ assemblea degli associati: modalità di convocazione e svolgimento

L'Assemblea degli Associati -di seguito Assemblea- è convocata dal Presidente dell'Associazione: in caso di sua assenza e/o impedimento è convocata dai Vice- Presidenti dell'Associazione o dal Segretario dell'Associazione.

L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è altresì convocata ogni qualvolta ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti dell'Associazione o il Segretario dell'Associazione lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da un numero di associati non inferiore ad 1/3 degli stessi. Il Presidente, Vice-Presidenti o Segretario provvederanno alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea degli Associati entro i successivi trenta giorni.

La convocazione dell'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente dell'Associazione oppure dal Vice-Presidenti dell'Associazione oppure dal Segretario dell'Associazione mediante affissione in bacheca presso la sede di APPC GENOVA almeno sette giorni prima della riunione e, nello stesso termine, sul sito web di APPC GENOVA.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere affisso e pubblicato sul sito web almeno tre giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione sia in prima convocazione sia in seconda convocazione.

Deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Associati può riunirsi in luogo diverso dalla sede sociale, purché in zona ricompresa nel Comune di Genova, ovvero anche in telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea degli Associati è valida, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, in prima convocazione, quando è presente, in persona o per delega, almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto infra previsto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti: in caso di parità di voti si ripete la votazione e qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione ad APPC GENOVA.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento dai Vice-Presidenti dell'Associazione o dal Segretario dell'Associazione: chi presiede l'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea.

Chi presiede l'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da un Notaio che, in tal caso assume le funzioni di segretario: la partecipazione del Notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di APPC GENOVA.

Per le modifiche statutarie le deliberazioni sono valide se adottate con il consenso della metà più uno dei voti degli intervenuti.

Per lo scioglimento di APPC GENOVA è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea, che disponga dei 2/3 dei voti complessivi.

Ogni associato può farsi rappresentare in sede assembleare tramite delega scritta ad altro associato, con un limite di cinque deleghe per persona.

articolo 15/ assemblea degli associati ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli Associati è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

In seduta ordinaria l'Assemblea degli Associati:

- a) stabilisce le linee di politica associativa;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio ed il bilancio preventivo, documenti che possono essere predisposti anche come rendiconti finanziari;
- c) determina l'entità -in congruità con l'impegno e le competenze richieste per lo svolgimento del mandato- il tetto massimo annuale entro il quale il Consiglio Direttivo potrà determinare il compenso da attribuire al Presidente, ai Vice- Presidenti ed al Segretario, compenso che non potrà comunque essere superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per azioni;
- d) elegge e revoca
 - il Presidente dell'Associazione;
 - il Segretario dell'Associazione;

- i Vice-Presidenti dell'Associazione;

- il Consiglio Direttivo dell'Associazione e ne stabilisce il numero dei componenti;

- il Collegio dei Probiviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, purché per materia, legge o Statuto demandato alla competenza dell'Assemblea ordinaria;

In seduta straordinaria l'Assemblea degli Associati delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto di APPC GENOVA che dovrà essere comunque conforme ai valori ed ai principi dello Statuto Nazionale;

b) sul recesso da APPC Nazionale;

c) sullo scioglimento di APPC GENOVA e la conseguente devoluzione del patrimonio associativo;

d) sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno purché per materia, legge o Statuto demandato alla competenza dell'Assemblea straordinaria;

articolo 16/ consiglio direttivo: composizione, modalità di convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal Presidente dell'Associazione, dai Vice-Presidenti dell'Associazione e dal Segretario dell'Associazione e da un numero ulteriore di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento dai Vice-Presidenti dell'Associazione o dal Segretario dell'Associazione, almeno una volta l'anno. E' altresì convocato tutte le volte in cui ne faccia richiesta almeno il 1/3 dei suoi componenti ed in tal caso il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento dai Vice-Presidenti dell'Associazione o dal Segretario dell'Associazione, devono provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento dai Vice-Presidenti dell'Associazione o dal Segretario dell'Associazione: chi presiede il Consiglio Direttivo nomina il segretario della riunione del Consiglio Direttivo, che provvede alla stesura del verbale.

La convocazione del Consiglio Direttivo -che deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione- è effettuata tramite posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

La presenza alle riunioni dei componenti sana eventuali vizi di convocazione.

La partecipazione al Consiglio Direttivo potrà anche avvenire in modalità telematica purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. In caso di parità, prevale la parte che comprende il voto di chi lo presiede.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare nelle riunioni mediante delega scritta conferita ad altro consigliere con il limite di tre deleghe per persona.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto il relativo verbale che, sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario nominato, sarà conservato in apposito libro verbali.

articolo 17/consiglio direttivo: revoca e recesso

La revoca da componente del Consiglio Direttivo è di competenza dell'Assemblea degli Associati, e deve essere comunicata per iscritto all'interessato a cura del Consiglio Direttivo mediante strumento avente data certa entro trenta giorni dall'assunzione della delibera.

Il consigliere che non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione può fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

La delibera di revoca è immediatamente esecutiva: il ricorso al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera ma sino alla pronuncia da parte del Collegio il componente revocato non potrà svolgere la funzione di consigliere.

Qualora per revoca, decesso o recesso venga meno il numero minimo di 8 componenti del Consiglio Direttivo, compresi il Presidente dell'Associazione, i Vice-Presidenti dell'Associazione ed il Segretario dell'Associazione, entro e non oltre sessanta giorni dovrà essere convocata un'assemblea per la sostituzione dei membri mancanti sino al raggiungimento del numero minimo.

articolo 18/ consiglio direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione di APPC GENOVA, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di APPC GENOVA, senza limitazioni, ed in particolare:

- a) affianca il Presidente dell'Associazione nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di APPC GENOVA e lo coadiuva nelle sue funzioni;
- b) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria di APPC GENOVA, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
- d) predispose il bilancio annuale consuntivo relativo all'esercizio precedente ed il bilancio annuale preventivo dell'anno successivo, documenti che possono essere predisposti anche come rendiconti finanziari da sottoporre all'Assemblea degli Associati.
- e) determina i criteri e la misura dei contributi associativi;
- f) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
- g) delibera in merito alle iniziative ed all'organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di APPC GENOVA;

- h) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, disponendo in ordine alle relative spese;
- l) delibera, su proposta del Presidente o del Segretario, le nomine dei rappresentanti di APPC GENOVA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni organismi in genere nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa Associazione
- m) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione specificandone i motivi;
- n) nomina il titolare del trattamento dei dati personali identificativi e sensibili ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n°196/2003 (codice privacy) e del GDPR 679/2016 (regolamento UE) relativi alla tutela dei dati personali;
- o) delibera sui provvedimenti di espulsione di cui al presente Statuto;
- p) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità da esso stabilite;
- q) fornisce indicazione per l'operatività del Centro Studi;
- r) determina le indennità di carica degli organi monocratici entro i limiti deliberati dall'Assemblea degli Associati;
- s) conferisce incarichi o deleghe ai propri membri, specificandone gli eventuali limiti e le eventuali indennità da attribuire per lo svolgimento dei compiti conferiti;
- t) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;

articolo 19/ presidente

Il Presidente di APPC GENOVA può essere rieletto per un massimo di tre volte consecutivamente, decorrenti dall'approvazione del presente Statuto.

Il Presidente

-rappresenta APPC GENOVA ad ogni effetto di legge e statutario

- ha potere di firma, che può delegare

-in caso di sua assenza e/o impedimento viene sostituito dai Vice-Presidenti o dal Segretario

Il Presidente

a) ha la rappresentanza di APPC GENOVA ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

b) si avvale di un Comitato di Presidenza;

c) ha la facoltà di agire e/o resistere in giudizio e/o partecipare a mediazioni in rappresentanza di APPC GENOVA, nominando avvocati e procuratori alle liti nonché tecnici di parte;

f) può conferire, unitamente o disgiuntamente dal Segretario di APPC GENOVA, incarichi professionali a persone di specifica competenza;

g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di APPC GENOVA, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

h) può esercitare, in caso d'urgenza, unitamente o disgiuntamente dal Segretario di APPC GENOVA i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

m) svolge tutte le attività finalizzate e/o conseguenti alle operazioni ed alle formalità necessarie ed occorrenti alla richiesta e definizione del rapporto di affiliazione e/o adesione ad APPC Nazionale;

n) dispone in ordine a tutte le spese derivanti dai compiti e dalle funzioni allo stesso attribuite;

k) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;

In caso di vacanza, in corso di esercizio, protratta per oltre novanta giorni continuativi della carica di Presidente di APPC GENOVA i Vice-Presidenti o il Segretario convocheranno in via straordinaria entro e non oltre trenta giorni l'Assemblea degli Associati affinché provveda all'elezione di un nuovo Presidente.

articolo 20/ vice-presidenti

I Vice-Presidenti di APPC GENOVA sono nominati dall'Assemblea dell'Associazione e svolgono i compiti che di volta in volta gli saranno attribuiti dal Presidente dell'Associazione o dal Segretario dell'Associazione, nonché quant'altro previsto dal presente Statuto.

articolo 21/ segretario

Il Segretario di APPC GENOVA è nominato dall'Assemblea dell'Associazione.

a) ha la funzione di rappresentanza in luogo del Presidente di APPC GENOVA

b) ha la funzione di coordinamento e sviluppo tra gli associati e tra gli Organi Associativi;

c) tiene i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni -in caso di impedimento del Presidente- al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

e) può conferire, unitamente o disgiuntamente dal Presidente di APPC GENOVA, incarichi o deleghe ai membri del Consiglio Direttivo, specificandone gli eventuali limiti e le indennità da attribuire per lo svolgimento dei compiti conferiti;

f) può esercitare, in caso d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti, dispone altresì in ordine a tutte le spese derivanti dai compiti e dalle funzioni allo stesso attribuite;

articolo 22/ comitato di presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e dal Segretario di APPC GENOVA.

Si pronuncia sulle domande di ammissione ad APPC GENOVA e svolge funzioni di natura consultiva nonché ogni altra funzione eventualmente allo stesso delegata dal Consiglio Direttivo.

articolo 23/ centro studi

Il Presidente di APPC GENOVA nomina il Direttore del Centro Studi, il quale designerà i componenti e determinerà le modalità operative del Centro, nel rispetto delle indicazioni eventualmente fornite dal Consiglio Direttivo.

articolo 24/ collegio dei probiviri

Il sistema di garanzia di APPC GENOVA è assicurato dal Collegio dei Probiviri, che viene eletto dall'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri e nomina al proprio interno un Presidente, che deve essere un avvocato anche non più iscritto all'albo.

In caso di temporanea assenza e/o impedimento le funzioni di Presidente del Collegio dei Probiviri verranno esercitate dal componente più anziano.

Qualora un componente del Collegio dei Probiviri venga a mancare in corso di esercizio, si provvederà alla sua sostituzione mediante elezione alla prima Assemblea degli Associati utile.

Il Collegio dei Probiviri -nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia- delibera a maggioranza ed esercita le seguenti funzioni:

- a) certifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei componenti degli Organi Associativi Elettivi
- b) esperisce il tentativo di conciliazione in ordine alle controversie circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di delibere degli Organi Associativi;
- c) provvede in ordine ai ricorsi presentati avverso la delibera di decadenza/revoca dalla carica di componente di un Organo Associativo;
- d) provvede sull'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di APPC GENOVA;
- e) provvede in ordine ai ricorsi presentati dagli associati avverso la delibera di espulsione;

articolo 25/ patrimonio

Il patrimonio di APPC GENOVA è costituito da beni mobili e immobili.

APPC GENOVA può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;
- le erogazioni liberali e contributi di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati ad APPC GENOVA: le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo, delegando il Presidente dell'Associazione al compimento di tutti gli atti necessari;
- ogni bene lasciato in eredità o legato: i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo con beneficio di inventario, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari;
- ogni provento derivante dall'esercizio delle attività, che costituiscono oggetto del presente Statuto nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari e patrimoniali dell'Associazione;
- ogni provento derivante da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;

articolo 26/ esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario di APPC GENOVA ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci annuali, consuntivo relativo all'esercizio precedente e preventivo dell'anno successivo, possono essere predisposti anche come rendiconti finanziari.

articolo 27/avanzi di gestione

APPC GENOVA non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Il patrimonio di APPC GENOVA, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al presente Statuto.

articolo 28/ scioglimento e devoluzione

In caso di scioglimento APPC GENOVA per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori.

All'estinzione di APPC GENOVA il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad APPC Nazionale altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n° 662 del 23.12.1996, e fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Effettuata la devoluzione del patrimonio come sopra indicato, APPC GENOVA dovrà effettuare la comunicazione di cancellazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri eventuali Enti presso i quali è stata iscritta.

articolo 29/ rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni ed alla normativa specialistica di settore.

